

Quesito n. 1 pervenuto il 27.09.2011

Essendo la ns/ Azienda interessata a partecipare alla gara in oggetto ed avendo preso visione del disciplinare di gara per la presentazione delle offerte, vorremmo cortesemente richiedere chiarimenti in merito a quanto segue:

- Punto 3.3.2. del disciplinare di gara:

Tale punto recita:

“**certificazione**, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee applicabili in favore del Produttore, che attesti la conformità ai requisiti o norme UNI EN ISO 9001:2008 delle seguenti macrocategorie di beni:

– riduttori, telai argani, tamburi avvolgi fune, funi, pulegge, telai supporto pulegge e contrappesi e strutture generali, motori, freni cuscinetti a rotolamento;

– trattamenti anticorrosivi: vernici

– componenti lubrificazione; tubi, valvole”

Da quanto sopra evinciamo che il Produttore (e non il concorrente) dovrebbe possedere la certificazione di cui sopra, ossia l’oggetto della certificazione dovrebbe essere esattamente tutto quello riportato.

E’ corretta tale interpretazione?

Se così fosse, Vi facciamo notare che, avendo controllato l’elenco di tutte le aziende italiane certificate (sul sito www.accredia.it) a noi non risulta che alcuna azienda italiana posseda tale requisito ...

- Punto 3.3.3. del disciplinare di gara:

Tale punto recita:

“**certificazione**, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee applicabili che attestino il possesso da parte del fornitore di un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per i campi di attività European Accreditation 17 e 18”

Anche in tale caso, evinciamo che il Fornitore (e non il concorrente) dovrebbe possedere la certificazione di cui sopra; dal che consegue che se noi annoveriamo, tra i fornitori del materiale e/o componenti che utilizzeremo per la costruzione di quanto oggetto di gara, dovremmo semplicemente produrre copia della certificazione del ns/ fornitore.

E’ corretta tale interpretazione?

- Punto 3.3.4 del disciplinare di gara:

“**certificazione**, in relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, da parte del fornitore di essere in possesso di un sistema di gestione secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parte 2”

Anche in tale caso, evinciamo che il Fornitore (e non il concorrente) dovrebbe possedere la certificazione di cui sopra; dal che consegue che se noi annoveriamo, tra i fornitori del materiale e/o componenti che utilizzeremo per la costruzione di quanto oggetto di gara, dovremmo semplicemente produrre copia della certificazione del ns/ fornitore.

E' corretta tale interpretazione?

- Punto 3.3.5 del disciplinare di gara:

“**dichiarazione del Produttore** dei materiali da impiegare nella fornitura attestante il possesso della marcatura CE e dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione (allegare copia della certificazione) per le seguenti macrocategorie:

- telai argani, tamburi avvolgi fune, telai supporto pulegge e contrappesi e strutture generali: acciai
- componenti meccanici, elettrici, elettromeccanici: motori, freni, cuscinetti a rotolamento; componenti di sicurezza: funi;
- componenti lubrificazione: tubi, valvole.”

La maggior parte dei materiali citati non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine, non essendo dichiarati macchine; pertanto, per tali materiali non è possibile la marcatura CE. Inoltre, vi sono casi in cui è possibile l'apposizione della marcatura CE ma non è richiesta la certificazione, in tal senso, da parte di un organismo notificato.

Vi preghiamo quindi di chiarire che tipo di documento dovremmo produrre per partecipare alla gara.

Risposta al quesito n. 1:

Premesse

1. Si precisa che, trattandosi di appalto di fornitura, per “Fornitore” è da intendersi il “**Concorrente**” alla gara.
2. *Errata Corrige:* Punto 3.3.3. del disciplinare di gara: il testo riporta erroneamente per mero refuso “European Accreditation 17 e 18” anziché “European Accreditation 17 • 18”. A tale proposito si consulti l'errata corrige pubblicata sul sito www.bandidigara.consorziovenezianuova.com.

1. Punto 3.3.2. del disciplinare di gara:

Ogni certificazione UNI EN ISO 9001:2008 riporta, tra l'altro, il campo di attività a cui essa si riferisce. I Produttori, a cui il Fornitore (concorrente) si rivolgerà per l'approvvigionamento dei beni/componenti necessari per la fornitura, devono essere in possesso di certificazione coerente con quanto approvvigionato. Il Fornitore dovrà pertanto fornire i certificati UNI EN ISO 9001:2008 dei Produttori dimostrando che essi hanno un Sistema Qualità certificato coerente con quanto andranno a fornire.

1. Punto 3.3.3. del disciplinare di gara:

Fermo restando quanto specificato in errata corrige, l'interpretazione non è corretta. Trattandosi di appalto di gara per la fornitura, per fornitore deve intendersi il concorrente.

1. Punto 3.3.4 del disciplinare di gara:

Nell'ambito della fornitura, chi realizzerà strutture saldate deve essere in possesso di un sistema di gestione secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parte 2.

1. *Punto 3.3.5 del disciplinare di gara:*

Si richiede, per i prodotti citati nelle macrocategorie, una dichiarazione rilasciata dal Produttore, a cui il Fornitore intende rivolgersi, attestante la conformità allo schema previsto dalle Direttive di riferimento, compresi i casi in cui non è richiesto il coinvolgimento dell'Organismo notificato. La Marcatura CE è prescritta da diverse Direttive che possono essere applicate all'oggetto del bando di gara quali, a titolo di esempio, la Direttiva prodotti da costruzione, Direttiva bassa tensione, Direttiva compatibilità elettromagnetica, Direttiva attrezzature in pressione.

Quesito n. 2 pervenuto il 12.10.2011

Nel corso dell'analisi della Specifica Tecnica di Fornitura – n. elab. OP4570-IZ0010-S001, vorremmo cortesemente richiedere chiarimenti in merito a quanto segue:

- Punto 3.5.2 – Altri prestazioni ed obblighi

Tale punto recita:

- Il Fornitore deve provvedere all'assistenza, con proprio personale specialistico, alle attività di installazione dei sistemi di trascinamento presso la conca di navigazione della bocca di Malamocco, che sarà realizzata a cura del Committente
- dopo l'installazione di ogni componente, il Fornitore deve anche provvedere all'assistenza, con proprio personale specialistico, alle prove di funzionamento e accettazione finali (commissioning)

Se l'assistenza è compresa nello scopo della fornitura, vogliate cortesemente precisarci:

1. Quante persone il Fornitore deve mettere a disposizione per le attività di cui sopra e per quanti giorni lavorativi?
2. Le attività si succederanno senza soluzione di continuità, ovvero, quante "missioni" sono previste?

Nel caso in cui, invece, l'assistenza debba essere quotata separatamente (in termini di costo giornaliero per tecnico), come dobbiamo regolarci per fornire tale indicazione, visto che l'offerta è al ribasso su base d'asta?

Risposta al quesito n. 2:

L'assistenza tecnica con proprio personale specialistico alle attività di installazione ed alle prove di funzionamento dei sistemi di trascinamento sono prestazioni contrattuali compresi nel prezzo "a corpo" della fornitura, non saranno consequenziali e le relative modalità esecutive, anche sotto il profilo della quantità delle risorse da impiegare, rimangono nella libera organizzazione d'impresa del Fornitore.

Quesito n. 3 pervenuto il 24.10.2011

L'impresa ".." chiede proroga della gara indicata in oggetto, con scadenza prevista per il giorno 04 Novembre 2011, in quanto abbiamo ancora numerosi quesiti di tipo tecnico, strettamente necessari per la formulazione dell'offerta e non particolarmente chiari alla lettura della gara. Chiediamo pertanto di prorogare la scadenza, accordandoci almeno 3 settimane supplementari.

Risposta al quesito n. 3:

In riferimento alla vostra richiesta si precisa che non sono previste proroghe al termine di scadenza di presentazione delle offerte di cui al bando di gara in oggetto.

Quesito n. 4 pervenuto il 26.10.2011

Nel corso dell'analisi del Disciplinare di Gara per la Presentazione delle Offerte, vorremmo cortesemente richiedere chiarimenti in merito a quanto segue:

- Elemento T.2. – Pagina 16 del Disciplinare

Tale punto recita:

"Ogni tipo di garanzia tecnica dovrà essere accompagnata da un impegno a prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa ... omissis Per un importo pari al 10% del valore del contratto estesa fino allo scadere della garanzia prestata in aumento".

Vi chiediamo:

- Nel caso in cui non si prestasse garanzia in aumento, si deve comunque presentare l'impegno a prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa?
- Nel caso si prestasse garanzia in aumento, il periodo di copertura dovrebbe essere il solo periodo in aumento (oltre ai 3 anni richiesti di base) oppure comprendere anche i 3 anni richiesti di minimo?

Risposta al quesito n. 4:

Premesso che:

- il bando di gara relativo alla fornitura in oggetto stabiliva che le richieste di chiarimenti avrebbero dovuto essere inviate entro e non oltre 10 giorni antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- pertanto, essendo stato fissato al 4.11.2011 il termine ultimo per la presentazione delle offerte, dovrebbero considerarsi tempestive, secondo quanto stabilito dalla *lex specialis* di gara, le sole richieste di chiarimenti pervenute entro e non oltre il 25.10.2011;
- il quesito in oggetto è stato, invece, trasmesso in data 26.10.2011 e, pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo per la Stazione Appaltante di darvi riscontro;

Considerato, tuttavia, che:

- l'art. 72, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dispone che *"sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle Stazioni Appaltanti... almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte"*;
- le informazioni richieste sono finalizzate ad ottenere informazioni utili per la corretta presentazione delle offerte;
- è altresì interesse della Stazione appaltante ricevere offerte quanto più possibile conformi alle proprie esigenze;

Ritenuto che:

- Per la tutela del superiore interesse di assicurare la corretta partecipazione alla procedura concorsuale, possa farsi riferimento al termine di cui all'art. 72, comma 2, e dare riscontro, quindi ai quesiti pervenuti fino a 6 giorni prima del 4.11.2011;

tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si dà riscontro alla richiesta di chiarimento in oggetto come segue:

Il punteggio di cui all'elemento T2 del disciplinare di gara verrà attribuito alle sole offerte che propongano di estendere la durata minima della garanzia. A tal fine sarà necessario, in sede di offerta, allegare l'impegno dell'istituto bancario o assicurativo a rilasciare la garanzia aggiuntiva offerta che, come indicato a pag. 16, dovrà essere di importo pari al 10% del valore del contratto e dovrà decorrere dalla data di accettazione della fornitura sino allo scadere della garanzia prestata in aumento.

Pertanto, qualora il concorrente non ritenga di offrire alcuna estensione della garanzia minima, sul presupposto che il medesimo concorrente non riceverà alcun punteggio relativamente all'elemento T2, non sarà necessario allegare, in sede di gara, alcuna dichiarazione di istituti bancari e/o assicurativi in merito all'impegno a garantire l'estensione della garanzia minima.

Si richiama, comunque, l'attenzione dei concorrenti alle garanzie che il soloaggiudicatario della fornitura dovrà prestare a seguito della stipula del contratto, ivi incluso a quanto indicato all'art. 26.5 del medesimo contratto. in merito all'impegno a garantire la garanzia per il periodo minimo di 3 anni.